

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2022/311 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 febbraio 2022

che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target2) (BCE/2022/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- 1) Il Consiglio direttivo ha deciso di imporre determinati limiti massimi alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche, come precisato nell'indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) ⁽¹⁾.
- 2) Occorre precisare i limiti imposti alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche presso le banche centrali nazionali (BCN) operanti in veste di agenti finanziari ai sensi dell'articolo 21.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea per dare compiuta realizzazione alla politica monetaria unica, in particolare al fine di incentivare il collocamento dei depositi delle amministrazioni pubbliche sul mercato, in modo da agevolare la gestione della liquidità dell'Eurosistema e l'attuazione della politica monetaria. Inoltre, l'introduzione di un limite massimo alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche in base ai tassi del mercato monetario chiarisce i criteri alla luce dei quali è valutata l'osservanza da parte delle BCN del divieto di finanziamento monetario e ne agevola il controllo effettuato dalla BCE ai sensi dell'articolo 271, lettera d), del trattato.
- 3) L'indirizzo 2013/47/UE della Banca centrale europea (BCE/2012/27) ⁽²⁾ include disposizioni in merito alla remunerazione sui conti Payments Module, sui loro sottoconti e sui conti in contanti dedicati TIPS. Le amministrazioni pubbliche, come definite all'articolo 2 dell'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7), possono partecipare a Target2, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) o b), dell'allegato II e all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b) dell'allegato II *ter* all'indirizzo BCE/2012/27 e possono detenere saldi su tali conti overnight. Pertanto, le disposizioni dell'indirizzo BCE/2012/27 sulla remunerazione di tali conti possono interferire con i principi generali sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche approvati dal Consiglio direttivo, in quanto a seguito della cessazione dell'euro overnight index average (EONIA) a partire da gennaio 2022, il limite massimo alla remunerazione applicabile a tali conti e sottoconti dovrebbe essere l'euro short term rate (EURSTR).
- 4) Al fine di garantire una coerente ed efficace applicazione dei principi generali sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche, è necessario chiarire e aggiornare le disposizioni dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27).
- 5) Ai fini del limite imposto alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche, dovrebbe applicarsi l'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7).
- 6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27),

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).

⁽²⁾ Indirizzo 2013/47/UE della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target2) (BCE/2012/27) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

Gli allegati II e II *ter* dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) sono modificati conformemente all'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 2 maggio 2022. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 25 marzo 2022.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 febbraio 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE

—

ALLEGATO

Gli allegati II e II *ter* all'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) sono modificati come segue:

1) all'allegato II, titolo IV, l'articolo 12, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5. I conti PM e i rispettivi sottoconti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, salvo che vengano impiegati per detenere uno dei seguenti:

- a) riserve minime;
- b) riserve in eccesso;
- c) depositi delle amministrazioni pubbliche, come definiti all'articolo 2, punto 5, dell'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7).

Nel caso delle riserve minime, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle riserve minime sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (*) e dal regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (**).

Nel caso delle riserve in eccesso, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle riserve sono disciplinati dalla decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) (***).

Nel caso dei depositi delle amministrazioni pubbliche, la remunerazione delle partecipazioni è disciplinata dalle disposizioni relative a tali depositi delle amministrazioni pubbliche come stabilito all'articolo 4 dell'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) (****).

(*) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).

(***) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

(****) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).»

2) all'allegato II *ter*, titolo IV, l'articolo 15, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5. I conti TIPS DCA sono remunerati al tasso dello 0 % o al tasso di deposito, se inferiore, salvo che vengano impiegati per detenere uno dei seguenti:

- a) riserve minime;
- b) riserve in eccesso;
- c) depositi delle amministrazioni pubbliche, come definiti all'articolo 2, punto 5, dell'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7).

Nel caso delle riserve minime, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle riserve minime sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (*) e dal regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (**).

Nel caso delle riserve in eccesso, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle riserve sono disciplinati dalla decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) (***).

Nel caso dei depositi delle amministrazioni pubbliche, la remunerazione delle partecipazioni è disciplinata dalle disposizioni relative a tali depositi delle amministrazioni pubbliche come stabilito all'articolo 4 dell'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) (****).

(*) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).

(***) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

(****) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).»